

25  
N. R.G. 10/2012  
+ 113  
1st. Fall.



SENT. N. 76/13  
C.I. N. 2058  
REP. N. 4546

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino	Giudice rel
dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2013 ha pronunciato

**DECRETO**

e contestuale

**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO**

IL CASO.it

Nel confronti di \_\_\_\_\_ SPA, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(RN) vi \_\_\_\_\_ (CF e numero iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_  
,P.IVA \_\_\_\_\_ e REA \_\_\_\_\_), con il patrocinio  
dell'Av \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in  
Rimini vi Flaminia 171, presso lo studio dell'Av \_\_\_\_\_

Rileva, innanzitutto, il Tribunale che, in data 6 novembre 2012,  
, con sede \_\_\_\_\_ (RN), Vi \_\_\_\_\_, depositava proposta  
di concordato "in bianco". Con decreto del 12 novembre 2012, veniva, quindi, concesso  
alla società termine di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento  
stesso, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161  
L.F. Tale termine era, poi, prorogato di 60 giorni, su istanza della società ricorrente, con  
provvedimento depositato il 7 marzo 2013.  
depositava, infine, istanza per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo  
in continuità, in data 17 giugno 2013, e il Tribunale ammetteva la ricorrente alla  
procedura, nominando Commissario Giudiziale il Prof. \_\_\_\_\_ e fissando per

l'adunanza dei creditori la data del 25 settembre 2013. Il Commissario Giudiziale depositava la sua relazione, ai sensi dell'art.172 L.F., in data 16 settembre 2013.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 25 settembre 2013, il GD, alla luce della risultanze della relazione predetta e in ragione di istanza proveniente da "I

tesa ad ottenere termine per l'esame delle stime degli immobili dei consulenti nominati dal Tribunale e per l'eventuale formulazione di proposta migliorativa, sospendeva l'adunanza per riferire al Collegio. Nel corso della stessa adunanza, peraltro, proponeva istanza di fallimento, nei confronti di

„C.I.C.A.I. COOPERATIVA CONSORTILE per AZIONI.


Con provvedimento del 3\15 ottobre 2013, nel quale venivano dettagliatamente indicate una serie di condotte „riconducibili nell'ambito della fattispecie degli atti in frode ai creditori, il Tribunale fissava udienza per il 14 novembre 2013, ai sensi dell'art.173 comma 2 L.F., anche ai fini dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, in ragione della istanza di C.I.C.A.I. Cooperativa Consortile per Azioni, sopra richiamata.

All'udienza del 14 novembre 2013, comparivano „legale rappresentante della società ammessa alla procedura di concordato preventivo, assistito da nuovo difensore „ due consiglieri di amministrazione di detta società (oltre che i consulenti della stessa), C.I.C.A.I. COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI, il COMMISSARIO GIUDIZIALE e sette creditori.

Ciò premesso, rileva il Tribunale che „all'udienza del 14 novembre 2013, ha, per la prima volta, eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale a conoscere della „domanda di concordato dalla stessa proposta, nonché dell'istanza di fallimento avanzata da C.I.C.A.I. Cooperativa per azioni.

Orbene, l'eccezione pare, innanzitutto, tardiva „non essendo stata sollevata all'udienza del 27 giugno 2013, nel corso della quale la società debitrice è stata sentita dal Tribunale in camera di consiglio, per la deliberazione sulla ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 5257/2012) dal quale questo Tribunale non ha motivo di discostarsi, il regime della competenza territoriale prevista dall'art. 9 legge fall(e, quindi, dall'art.161 comma 1 legg.fallimentare, che, in tema di concordato preventivo, ricalca la disposizione di cui all'art.9 citato), pur avendo carattere inderogabile, soggiace alla disciplina prevista dall'art 38 comma 3 cpc, nella nuova formulazione dettata dal legge 69/1009, applicabile non soltanto ai processi di



Handwritten signature or initials.

cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. (Cass 13055/99, Cass 14139/02).

Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di eccepire l' incompetenza territoriale inderogabile entro la prima udienza di trattazione sia applicabile anche alle controversie in materia di procedure concorsuali, vertendo queste sulla tutela giurisdizionale di diritti.

Ne consegue l'irretrattabilità e l'insindacabilità della competenza del giudice davanti al quale l'incompetenza non sia stata eccepita( o rilevata di ufficio) nel corso della prima udienza di trattazione.


Nella fattispecie in esame, la questione di competenza,come si è già avuto modo di sottolineare, non è stata eccepita o rilevata di ufficio alla udienza del 27 giugno 2013,fissata per l'ammissione di \_\_\_\_\_ alla procedura di concordato preventivo,con la inevitabile conseguenza che la competenza di questo Tribunale deve rimanere ferma non solo in relazione alla procedura predetta,ma anche con riferimento alle richieste di fallimento,eventualmente avanzate, nell'ambito della procedura stessa, dai creditori o dal PM.

In ogni caso,l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale non potrebbe trovare accoglimento,avendo \_\_\_\_\_ indicato, negli atti della procedura di concordato preventivo antecedenti alla memoria difensiva depositata all'udienza del 14 novembre 2013, la sede di \_\_\_\_\_ quale sede principale dell'impresa,in conformità,peraltro,alla sede legale di cui al Registro delle Imprese.

E' ,dunque,sulla base della prospettazione della \_\_\_\_\_ che questo Tribunale ha pronunciato il decreto del 27 giugno-2 luglio 2013 di ammissione della società predetta alla procedura di concordato preventivo,ritenendo implicitamente la propria competenza in ordine alla domanda della ricorrente.

E' evidente che,dopo l'emissione di detto decreto,non può più essere rimessa in discussione la competenza di questo Tribunale, neppure con riferimento alle istanze di fallimento eventualmente avanzate dai creditori o dal PM, nell'ambito della procedura di concordato,cui la \_\_\_\_\_ è stata ammessa,sulla scorta di nuove e diverse prospettazioni.

Osserva ,poi,il Tribunale che la formulazione del decreto del 3\15 ottobre 2013 di fissazione della udienza camerale,ai sensi dell'art.173 comma 2 L.F,non ha in alcun modo impedito alla società ora menzionata l'esercizio del diritto di difesa.



Con il decreto predetto ,infatti,è stata specificamente contestata a


una serie di atti ritenuti in frode ai creditori ed è stato precisato che tali atti giustificavano l'apertura del procedimento di revoca della ammissione al concordato preventivo,ai sensi dell'art.173 comma 2 L.F.. Ne discende che è del tutto irrilevante che,,in qualche parte del provvedimento, sia stato usato il termine "inammissibilità" del concordato,piuttosto che quello di "revoca", ove si consideri che,nel decreto del 3\15 ottobre 2013,sono state specificamente elencate le condotte in ordine alle quali è stata chiamata a difendersi.

Non può,peraltro, considerarsi generica la contestazione avente ad oggetto le diciotto transazioni,che hanno comportato "datio in solutum" di immobili per l'estinzione di debiti di ,ove si tenga presente che, nel decreto del 3\15 ottobre 2013, sono stati specificamente indicati l'arco temporale di perfezionamento delle transazioni, il valore complessivo di tali negozi e l'ammontare dei debiti estinti.

In proposito,giova sottolineare che ,nei suoi scritti difensivi(vedi memoria sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori della società,denominata"ANALISI PARTICOLAREGGIATA DELLE CONDOTTE ATTRIBUITE ALLA SPA "), ha esattamente individuato le transazioni delle quali si tratta, svolgendo, ,in ordine alle stesse, ampie argomentazioni difensive ,finalizzate a dimostrare che tali negozi non integrano la fattispecie degli atti in frode ai creditori,idonea a provocare la revoca della ammissione alla procedura di concordato preventivo .

Ciò premesso,venendosi alla trattazione del merito,osserva il Tribunale che il Commissario Giudiziale pro) nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 l.f. ha evidenziato che a ridosso della

presentazione della domanda di concordato preventivo,ha posto in essere i seguenti atti:  
-datio in solutum di immobili e,in particolare,diciotto transazioni perfezionatesi nell'ottobre 2012,poco tempo prima della presentazione della domanda di concordato,tutte in favore di fornitori della società,con saldo del prezzo avvenuto mediante compensazione di credito di pari importo vantato dalla parte cessionaria nei confronti della cedente( ha ceduto immobili per estinguere suoi debiti chirografari;il valore delle transazioni ammonta a 8.605.000 Euro e i debiti di fornitori oggetto di compensazione sono quantificabili in 4.326.000 Euro;tali atti sono stati,peraltro,ammessi da ,nella memoria intitolata"ANALISI PARTICOLAREGGIATA DELLE CONDOTTE



Handwritten signature or mark on the right margin.

ATTRIBUITE ALLA SPA "alla quale si è fatto riferimento,dalla quale si ricava che ,con gli atti di datio in solutum, in esame sono stati estinti debiti per 3.650.155,46 Euro,con uno scostamento modesto rispetto al calcolo effettuato dal Commissario);

-datio in solutum di partecipazioni,vale a dire atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi non normali,concretizzatisi in cessione di quote,da parte di

SPA, di partecipazioni detenute in VITTORIA SRL,a GAMBINI MARIO SRL e a NUOVA G.T.B.IMPIANTI SRL ,con pagamento del prezzo tramite compensazione dei crediti di pari importo delle cessionarie,per le somme rispettivamente di 429.000 e di 420.000,00 Euro;

-datio in solutum di crediti e,in particolare,cessione,da parte di ,in data 19 ottobre 2012, di credito,vantato nei confronti di COPREDIL SRL,a COMECA SPA ad estinzione di credito vantato da quest'ultima,pari a 252.149 Euro;

-datio in solutum consistita nella cessione,in data 29 ottobre 2012, di credito COPREDIL SRL a GAMBINI MARIO SRL,ad estinzione di parte del debito nei confronti di quest'ultima;

-datio in solutum,consistita nella cessione,in data 29 ottobre 2012,di credito nei confronti di COPREDIL SRL al fornitore GAMBINI RESTAURI SRL,ad estinzione di credito vantato dalla società da ultimo indicata per 25.898,00 Euro;

-datio in solutum ,consistita nella cessione,in data 6 agosto 2012, di credito , nei confronti di STRCTURA SAS, all'Ing.SARTI GILBERTO,ad estinzione di credito vantato da quest'ultimo,pari a 375.000,00 Euro;


-retrocessione,in data 31 ottobre 2012, di immobile(stimato in 3.863.000,00 Euro) alla partecipata LA FLORENTE SRL,per il prezzo di 2.800.000 Euro,ad estinzione di connesso debito chirografario,con conseguente depauperamento del patrimonio di ha,peraltro,restituito alla

FLORENTE SRL la caparra confirmatoria di 96.000,00 Euro);

-pagamento ,in data 12 ottobre 2012,di debito di 120.000,00 Euro in favore dell'amministratore

-pagamento,in data 16 ottobre 2012,di debito dell'importo di 12.000,00 Euro in favore dell'amministratore

-pagamento, in data 12 ottobre 2012,di debito per 11.500,00 Euro in favore di



Handwritten signature or initials.

-fideiussione rilasciata,in data 20 settembre 2012, a garanzia di crediti di terzi,in favore di BANCA MARCHE SPA;

-azzeramento,in data 2 aprile 2012,di finanziamento in precedenza effettuato da BNL, per l'importo di 339.671,00 Euro;

-riduzione ,in data 27 gennaio 2012,del saldo di conto corrente intrattenuto da SPA con BANCA MARCHE di 985.000,00 Euro,a seguito dell'incasso di un credito da BAIA FLAMINIA RESORT SRL(la somma predetta è stata,peraltro,crogata a BAIA FLAMINIA RESORT SRL dalla stessa BANCA MARCHE a fronte di mutuo garantito da ipoteca,la Banca ha tramutato l'esposizione chirografaria verso SPA in un credito garantito da ipoteca nei confronti di BAIA FLAMINIA RESORT SRL).

E' evidente,alla luce di quanto rilevato dal COMMISSARIO GIUDIZIALE,che SPA,in prossimità del deposito della domanda di concordato,ha proceduto ad una serie di pagamenti preferenziali,ricorrendo pure a un mezzo anormale di pagamento(datio in solutum) e ponendo in essere ,in qualche caso(retrocessione di immobile a LA FLORENTE SRL),anche una vera e propria attività distrattiva.

Preme sottolineare che non è condivisibile la tesi di SPA(vedi memoria difensiva depositata all'udienza del 14 novembre 2013) ,secondo la quale gli atti menzionati costituirebbero "il compimento dell'attività di impresa",ove si tenga conto che il pagamento di debiti mediante il trasferimento della proprietà di beni è condotta anomala,estranea ad una normale gestione dell'impresa e correlata,piuttosto, a situazioni patologiche, quali lo stato di dissesto.

ILLUMINATI

Va rilevato che degli atti in precedenza elencati,potenzialmente revocabili(per un importo complessivo di poco meno di 11.000.000 di Euro,nell'ipotesi in cui voglia escludersi l'estinzione del finanziamento concesso da BNL e ritenere,quindi,fondato l'assunto di SPA,secondo cui il debito in questione sarebbe stato estinto con la realizzazione di titoli dai in pegno dai soci,) in ipotesi di fallimento, non vi è menzione nella proposta di concordato.

Preme,in proposito,sottolineare che la Suprema Corte(vedi Cass.23 giugno 2011 n.13817 e Cass.Sez.I Civile 15 ottobre 2013 n.23387) ha chiarito che gli atti di frode,presupposto della revoca della ammissione al concordato preventivo ,dopo la riformulazione dell'art.173 Legge Fallimentare,ad opera del Dlg n.169 del 2007,non possono più essere individuati semplicemente negli atti di cui agli artt.64 e ss

L.F.,ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio,ma esigono che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori ,cioè situazioni che,da un lato,se conosciute,avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che,dall'altro,siano state accertate dal Commissario Giudiziale,cioè da lui "scoperte",essendo prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori.In altri termini,in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell'ammissione al concordato in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori.


L'individuazione della portata degli "altri atti in frode",di cui all'art.173 L.F.,non sembra oggi potere prescindere dalle mutate finalità della disciplina del concordato preventivo,volta a privilegiare il superamento della crisi rispetto alla valutazione in termini etici della condotta del debitore.In tale prospettiva ,la revoca della ammissione alla procedura deve essere destinata ad impedire che il consenso dei creditori si formi su una rappresentazione della realtà non veritiera o non del tutto veritiera.

Ebbene,è evidente ,nel caso che ci occupa,il deficit informativo subito dai creditori,in quanto la SPA,non avendo indicato ,nella proposta,gli atti in precedenza elencati(anche a volere escludere l'estinzione del finanziamento BNL),di rilevante valore economico e certamente revocabili in caso di fallimento,ha taciuto dati di fatto fondamentali,per consentire ai creditori di valutare la convenienza o meno del concordato proposto,rispetto alla procedura fallimentare.

Solo la diligente attività del COMMISSARIO GIUDIZIALE ha consentito,infatti,di venire a conoscenza delle condotte sopra esposte ,senz'altro idonee a far ritenere la procedura fallimentare preferibile,con riferimento alla esigenza di tutela degli interessi dei creditori.

L'elemento soggettivo della frode ,consistente nella consapevolezza di avere taciuto, nella proposta, circostanze rilevanti ai fini della informazione dei creditori, è,infine, desumibile dal consistente valore economico(circa 11.000.000,00 di Euro) degli atti in precedenza elencati.

E' necessario sottolineare,inoltre,che è irrilevante che le operazioni sopra menzionate fossero individuabili attraverso l'esame delle scritture contabili.Le scritture contabili, anche in considerazione della loro particolare complessità,non rappresentano,invero,lo strumento con il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi



*[Handwritten signature]*

8

rilevanti ai fini dell'espressione del loro consenso sulla proposta di concordato,ma rappresentano l'oggetto dell'attività di verifica che il Commissario Giudiziale deve svolgere sui dati risultanti dalla proposta e dai suoi allegati. Il silenzio della proposta su fatti e circostanze non può, pertanto, essere reso irrilevante dalla relativa annotazione sulle scritture contabili(vedi Cass.Civ.sent.15 ottobre 2013 n.23387).

Alla luce dei principi di diritto ora esposti, è del tutto irrilevante, poi, che l'ex amministratore , successivamente alla notifica del decreto di fissazione di udienza, ex art.173 comma 2 L.F., abbia restituito le somme riscosse per i suoi crediti , nei confronti della SPA, o quelle erogate a , creditrice della società

Deve essere, quindi, disposta , ex art.173 commi 1 e 2 L.F., la revoca della ammissione di alla procedura di concordato preventivo.

In ragione della istanza di C.I.C.A.I. Cooperativa Consortile per Azioni, deve essere dichiarato il fallimento di

Sussistono , innanzitutto, i presupposti di fallibilità dell'impresa , tenuto conto dell'ammontare dei debiti di quest'ultima , sicuramente superiore al limite di cui all'art.1 comma 2 lett.c) L.F.(vedi relazione del Commissario Giudiziale).

E' evidente , poi, lo stato di insolvenza della società, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle obbligazioni non adempite (circa <sup>100.000,00</sup> ~~20.000.000~~ Euro).

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 15, 160, 161 e 173,

Revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e dichiara il fallimento di

, con sede legale

(RN) via

(CF e numero iscrizione Registro Imp

).

Nomina Giudice Delegato il dott. ROSARIO LIONELLO ROSSINO e curatore

Titolo	Prof.		
Nome:			
Cognome:			
Indirizzo:			
Telefono:	054124731	Fax:	054155296
E-mail:			

IL CASO.it

Il curatore, nominato in dispositivo, è persona qualificata ai sensi dell'art. 28 L.F., lettera a), come risulta evidente dalla sua abilitazione professionale e dalla pregressa esperienza e collaborazione quale curatore in altre procedure concorsuali.

Ordina al legale rappresentante di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

Stabilisce il giorno 2 maggio 2014 alle ore 10,00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto giudice delegato, nella sede di questo Tribunale.

Dispone che, a cura della cancelleria, siano eseguite tutte le formalità di cui all'art. 17 L.F..

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28, convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di -tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Rimini, 28 novembre 2013

Il Giudice Relatore

*[Handwritten signature]*



Il Presidente

*[Handwritten signature]*